



COMUNE DI BRENTONICO

PROVINCIA DI TRENTO

Brentonico, il 10 marzo 2017

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

per la concessione in comodato d'uso dell'immobile sito nel Comune di Brentonico contraddistinto dalla p.ed. 1569 c.c. Brentonico ad uso commerciale di esercizio di vicinato di vendita al dettaglio in sede fissa nel settore merceologico alimentare/misto

rende noto

Il Comune di Brentonico, in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 32 di data 8 marzo 2017, esecutiva, ed in ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti, intende procedere alla concessione in comodato d'uso dell'immobile sito nel Comune di Brentonico contraddistinto dalla p.ed. 1569 c.c. Brentonico ad uso commerciale di esercizio di vicinato di vendita al dettaglio in sede fissa nel settore merceologico alimentare/misto.

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per l'Amministrazione comunale.

Lo scopo è quello di acquisire dagli operatori economici la disponibilità ad essere invitati a presentare la loro offerta in una successiva eventuale procedura ad evidenza pubblica.

L'Amministrazione si riserva di sospendere, modificare o revocare la procedura relativa al presente avviso di manifestazione di interesse e di non dare seguito alla gara per la concessione in comodato d'uso dell'immobile.

1. Descrizione dell'immobile

Strutturalmente l'edificio a pianta quadrata, si trova all'ingresso della frazione di Prada vicino alla Chiesa ed è composto di un piano fuori terra, costituito da fondazioni del tipo continuo in calcestruzzo armato, murature in elevazione in mattoni di laterizio, solaio in laterocemento, tetto in legno con manto di copertura in tegole marsigliesi, non isolato.

L'accesso al piano terra con destinazione commerciale avviene direttamente dall'esterno sul lato sud dal cortile di pertinenza, mediante un percorso pavimentato in formelle di cemento.

Per le finiture interne, il pavimento del negozio è in marmo alla palladiana, il ripostiglio, il servizio igienico e l'anti servizio in piastrelle di ceramica, come pure i rivestimenti dei servizi.

Le porte interne sono in legno tamburato, la tinteggiatura delle pareti e del soffitto in tempera colore bianco. I serramenti esterni sono in alluminio con vetro tipo vetrocamera.

L'edificio è allacciato alla fognatura e all'acquedotto comunale.

Per il riscaldamento il negozio è dotato di una stufa a palletts; è presente un impianto di condizionamento.

L'impianto elettrico è del tipo tradizionale, con tubazioni e cavi incassati nelle murature, eseguito a norma di legge, e sono presenti prese del tipo semplice e del tipo industriale.

Catastalmente il fabbricato risulta iscritto al catasto fabbricati in cat. C/1 classe 2.

L'Amministrazione comunale di Brentonico ha acquistato sul finire degli anni novanta l'immobile contraddistinto dalla p.ed. 1569 c.c. Brentonico situato nella frazione di Prada ed intende mantenere la destinazione di **negozio multiservizi** ai sensi dell'articolo 61 della L.P. 17/2010 e della deliberazione della Giunta provinciale n.1666 di data 30 settembre 2016, che risponda alle esigenze della comunità frazionale di disporre di un negozio vicino per i generi di prima necessità.

Il richiedente può effettuare la visita presso l'immobile oggetto di concessione. La visita di sopralluogo risulterà dal verbale rilasciato dal personale incaricato dell'Area tecnica del Comune. Il sopralluogo deve essere concordato mediante appuntamento telefonico al numero 0464-399108 referente geom. Graziano Valle e deve essere effettuato prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione.

2. Destinazione dell'attività svolta nell'immobile

Con deliberazione n.1666 di data 30 settembre 2016 la Giunta provinciale ha approvato i criteri e le modalità per l'attuazione dell'articolo 61 della L.P. 17/2010, ed in particolare all'articolo 2 sono elencati i requisiti previsti dalla legge per la qualificazione di un'attività economica come multiservizi:

- svolgere attività al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità;
- avere un minimo di cento abitanti;
- essere sprovvisti di altri esercizi di vendita al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità;
- distare almeno tre chilometri lineari stradali da qualsiasi altro esercizio della medesima tipologia;
- trovarsi ad un'altitudine di almeno cinquecento metri, fatte salve specifiche e motivate situazioni di isolamento o perifericità, preventivamente individuate dal Comune con apposito provvedimento;
- svolgere almeno due attività complementari multiservizi elencate all'articolo 3, e precisamente:
 - a. servizio gratuito di consegna della spesa a domicilio nella località in cui opera l'unità operativa locale dell'esercizio commerciale;
 - b. vendita di carni fresche, congelate, conservate, preparate, confezionate;

- c. vendita di almeno dieci referenze di prodotti trentini e/o del commercio equo e solidale;
- d. rivendita di giornali e riviste;
- e. supporto di servizi di pagamento (bollo auto, canone Rai, bollettini, etc)
- f. servizio di navigazione internet attraverso una postazione PC, servizio di telefax e di fotocopie aperto al pubblico;
- g. servizio di navigazione wi-fi che consenta l'accesso a internet dai supporti di proprietà dei clienti (notebook, smartphone, tablet, etc.)

3. Obiettivi e termini del comodato d'uso

L'assegnazione in comodato d'uso dell'immobile è finalizzata alla valorizzazione dell'immobile da realizzarsi anche attraverso l'eventuale successiva presentazione di un *progetto di gestione* oggetto di valutazione nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica.

Nell'eventuale successiva procedura ad evidenza pubblica l'Amministrazione comunale, stante la gratuità della cessione in godimento dell'immobile, si riserva di chiedere al gestore servizi ulteriori rispetto a quelli elencati all'articolo 61 della L.P. 17/2010 e relativi provvedimenti attuativi.

Inoltre l'Amministrazione comunale potrà richiedere, a titolo di rimborso forfetario delle spese sostenute per la conservazione e la manutenzione straordinaria dell'immobile, un'onere finanziario al gestore di importo massimo non superiore ad euro annui 300,00.

L'immobile viene concesso nello stato di fatto in cui si trova ed il comodatario è tenuto ad assumere tutti i costi relativi alle spese di gestione (ivi inclusa la manutenzione ordinaria dell'immobile e delle attrezzature in esso presenti).

La durata del comodato è stabilita in anni sei, salvo il rinnovo per egual periodo.

Il comodatario dovrà presentare assicurazioni per la copertura dei rischi di cui agli articoli 1588 e 1589 del c.c., per responsabilità civile verso terzi e dipendenti, secondo le clausole che saranno definite dal Comune di Brentonico.

4. Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione

I soggetti interessati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, dei requisiti speciali e di ordine generale prescritti dalla normativa vigente, ancorchè non in possesso di partita IVA, **pena esclusione dalla procedura di manifestazione di interesse.**

Solo in caso di aggiudicazione di un'eventuale successiva procedura ad evidenza pubblica indetta dall'Amministrazione comunale, detti soggetti dovranno provvedere all'apertura della partita IVA nei termini indicati dall'Amministrazione comunale.

Per i raggruppamenti temporanei trovano applicazione le disposizioni nazionali e provinciali in materia.

A tal fine si riporta di seguito la normativa di riferimento.

Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

Articolo 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59, commi da 1 a 5

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza (oggi si legga coloro nei cui confronti e nei confronti dei soggetti indicati dall'articolo 85 del D.Lgs. 159/2011 sussistono le cause di decadenza, sospensione e divieto di cui all'articolo 67 del codice antimafia).

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività

commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Requisiti professionali

Articolo 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59, commi 6 e 6 bis

6. *L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Motivi di esclusione

I soggetti interessati devono dichiarare l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo art. 80 D.Lgs. 50/2016, se ed in quanto compatibili con la presente procedura.

<p>5. <i>Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse</i></p>

I soggetti di cui al precedente paragrafo 4, ai fini dell'invito all'eventuale successiva procedura ad evidenza pubblica indetta dal Comune di Brentonico, potranno far pervenire la propria manifestazione di interesse utilizzando preferibilmente il modello fac simile allegato al presente avviso.

La manifestazione di interesse deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27 marzo 2017, pena esclusione, e può essere presentata secondo una delle seguenti modalità:

- mediante consegna a mano all'Ufficio protocollo del Comune in Via F.Filzi, 35 al primo piano in orario di apertura al pubblico. All'atto della consegna sarà rilasciata ricevuta attestante la data e l'ora di presentazione della domanda;
- a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro servizio di recapito della corrispondenza all'indirizzo di Comune di Brentonico Via F.Filzi, 35 38060 Brentonico. In tal caso dovrà essere indicata sulla busta che si tratta di "Manifestazione interesse negozio Prada". A tal fine fa fede la data di ricevimento dell'Ufficio protocollo del Comune di Brentonico;
- a mezzo e-mail da una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) entro la data e l'ora di scadenza sopraindicate, all'indirizzo di posta certificata comunebrentonico@legalmail.it. Si precisa che ai fini dell'ammissione farà fede la data di consegna risultante a sistema. La domanda deve essere caricata firmata a sistema. Non saranno considerate valide e accettate domande spedite da una casella di posta non certificata o spedite verso caselle di posta non certificate del Comune di Brentonico.

Non sono ammesse altre modalità di presentazione manifestazione di interesse, pena esclusione.

Il termine stabilito per la presentazione della manifestazione di interesse è perentorio e pertanto non saranno prese in considerazione quelle domande o documenti che per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, giungeranno oltre il termine indicato.

Il Comune declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti delle domande dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente o per causa di eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

6. Disposizioni finali

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale il Comune di Brentonico si riserva di inviare a coloro che hanno presentato la manifestaione di interesse, l'invito a presentare un progetto di gestione della struttura, finalizzato ad acquisire elementi di valutazione per dare corso alla stipulazione del contratto.

La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun obbligo di contrattare in capo al Comune di Brentonico.

La concessione in comodato gratuito dell'immobile **contraddistinto dalla p.ed. 1569 c.c. Brentonico ad uso commerciale di esercizio di vicinato di vendita al dettaglio in sede fissa nel settore merceologico alimentare/misto**, avverrà nelle forme e modalità che verranno più in dettaglio definite e comunicate in seguito all'istanza che provenga da qualunque operatore economico interessato, purché in possesso dei requisiti previsti per legge.

In presenza di una sola manifestazione di interesse, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di negoziare direttamente con l'unico operatore economico.

La presentazione della manifestazione di interesse implica integrale accettazione di tutte le condizioni di cui al presente avviso.

Il presente avviso è da intendersi quale mera indagine esplorativa non vincolante per l'Amministrazione comunale che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dare ulteriore corso alla procedura finalizzata alla concessione dell'immobile di cui trattasi, senza che maturino diritti o pretese anche economiche per effetto della presentazione della manifestazione di interesse.

7. *Trattamento dei dati personali*

I dati personali saranno utilizzati ai soli fini della manifestazione di interesse, fatti salvi i diritti degli interessati.

Il titolare del trattamento è il Comune di Brentonico.

Il Responsabile del trattamento è il Segretario comunale.

8. *Informazioni generali*

Ente concedente: Comune di Brentonico – Servizio Segreteria generale

Indirizzo: Via F. Filzi n. 35

Città: Brentonico

C.A.P. 38060

Telefono 0464/399111 Fax 0464/399120

Posta elettronica certificata – PEC: comunebrentonico@legalmail.it

Sito istituzionale: www.comune.brentonico.tn.it

Responsabile del procedimento: Segretario comunale

Provvedimento che autorizza la manifestazione di interesse: deliberazione della Giunta Comunale n. 32 di data 8 marzo 2017.

L'avviso pubblico di manifestazione di interesse e la documentazione complementare sono disponibili presso il Servizio Segreteria generale, sul sito web all'indirizzo www.comune.brentonico.tn.it nella sezione Avvisi del Comune, nella Sezione Amministrazione trasparente sottosezione Bandi di gara e contratti, nonché inoltrati ad APAC – Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, per la pubblicazione nei termini di legge.

Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate esclusivamente per iscritto al Servizio Segreteria generale almeno due giorni lavorativi precedenti la scadenza del presente avviso.



IL SINDACO
Christian Perenzoni

Allegati

Allegato A: fac simile modulo domanda di partecipazione planimetria dell'immobile

D.Lgs. 18-4-2016 n. 50

Art. 80 *Motivi di esclusione*

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-*bis* del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del *decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, dall'articolo 291-*quater* del *decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43* e dall'articolo 260 del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 353-*bis*, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.1* del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del *decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109* e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il *decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24*;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159* o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli *articoli 88*, comma 4-*bis*, e 92, commi 2 e 3, del *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'*articolo 48-bis*, commi 1 e 2-*bis* del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'*articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).⁽⁴⁹⁾

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.